



Distretto Scolastico n° 34
ISTITUTO COMPRENSIVO
“Don Milani – Dorso”

ad indirizzo musicale

80046 San Giorgio a Cremano (Na)- Cupa San Michele, 32 -tel/fax
081/5743410 **codice meccan.: NAIC8FF00G - C.F. 95186780631 – codice**
univoco: UFRJCR e-mail naic8ff00g@istruzione.it – PEC
NAIC8FF00G@PEC.ISTRUZIONE.IT
sito web: www.icdonmilanidorso.edu.it

Delibera n. 7 del 21/05/2026

**REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER
L'EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO A CAMPIONE SUL POSSESSO DEI
REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI NELL'AMBITO DI
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI
CUI ALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) E B) D.LGS. N. 36/2023 DI IMPORTO
INFERIORE A 40.000 EURO (I.V.A. esclusa)
(ai sensi dell'art. 52, comma 1, d.lgs. n. 36/2023)**

Premesso che:

- il Libro II Parte I del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 rubricato “Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” reca la disciplina dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- in particolare, l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 dispone che *“Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti...”*;

Considerato che:

- ai sensi del citato art. 52, comma 1, ult. cpv, del D.Lgs. 36/2023 *“La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”*;
- l’art. 7, comma 1, lettera a) dell’allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023 prevede che il RUP *“effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante; esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate”*;
- ai sensi dell’art. 71, commi 1 e 2, del D.P.R. 445/2000 *“Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all’entità del*

beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi”;

- si rende necessario adottare un regolamento che definisca le modalità operative relative ai controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dagli operatori economici nell'ambito delle procedure di affidamento diretto di servizi e forniture di valore inferiore a 40.000 euro (I.V.A. esclusa),

Visto:

- il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

- il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e ss.mm.ii., recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

- la legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78”;

- in particolare, l'art. 52, comma 1, d.lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale “Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.”;

- il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

Visto l'art. 99, comma 3-bis, come introdotto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 209/2024 (correttivo al codice dei contratti), che consente l'aggiudicazione immediata in caso di malfunzionamento del FVOE o delle piattaforme ad esso collegate, a patto che siano trascorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione e l'offerente abbia presentato un'autocertificazione conforma la D.P.R. 445/2000 attestante i requisiti e l'assenza di cause di esclusione;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 52 del d.lgs. n. 36/2023, alla adozione di un nuovo Regolamento in materia di attività negoziale, alla luce delle novità introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici, emanato con il suindicato d.lgs. n. 36/2023;

Visto il Quaderno n. 1 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, recante "Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023)", aggiornato al febbraio 2024;

Vista la delibera del Consiglio d'Istituto 19 del 18/10/2019 con la quale è stato approvato il Regolamento delle attività negoziali contenente i criteri ed i limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle attività negoziali consistenti in affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo superiore ai 10.000,00 euro ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera a) del D.I. n. 145/2018 (nuovo regolamento di contabilità);

Vista la delibera n. 4 del 21 gennaio 2022 con la quale il Consiglio d'Istituto ha approvato, per lavori di importo inferiori a 150.000,00 euro, IVA esclusa, e per prestazione di servizi ed acquisizione di forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro, IVA esclusa, l'adozione in maniera autonoma da parte del Dirigente Scolastico della procedura dell'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, tenuto conto di quanto previsto dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 ed alla Legge di conversione con modificazioni 29 luglio 2021, n. 108 (c.d. Decreto Semplificazioni);

Vista la delibera n. 7 del 20 giugno 2023 con la quale il Consiglio d'Istituto, modificando l'art. 13 del Regolamento delle attività negoziali, ha approvato l'innalzamento degli importi contrattuali per procedere all'affidamento diretto così come previsti dall'art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023;

Ritenuto necessario procedere all'adozione di un apposito Regolamento d'Istituto finalizzato a disciplinare le modalità ed i criteri che codesta Amministrazione scolastica si obbliga ad osservare per l'effettuazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate dagli operatori economici per la partecipazione alle procedure di affidamento diretto di importo inferiore a 40.000 euro (I.V.A. esclusa);

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»;

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento di Istituto, ai sensi dell'art. 52, comma 1, d.lgs. n. 36/2023, volto alla determinazione dei criteri per l'effettuazione del controllo a campione sul possesso dei requisiti degli operatori economici aggiudicatari nell'ambito di procedure di **affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 qualora l'importo sia inferiore a 40.000 euro** (I.V.A. esclusa).

Art. 1 – Oggetto, ambito di applicazione e finalità

Il presente Regolamento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e segg. del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominato DPR 445/2000), disciplina

i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate alla S.A. (Stazione Appaltante) I.C. 3 Dorso dagli operatori economici nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs. n. 36/2023 **di importo inferiore a 40.000 euro** (I.V.A. esclusa).

In particolare, formano oggetto di controllo le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti:

di ordine generale di cui all' **art. 94** (Cause di esclusione automatica), all'art. **95** (Cause di esclusione non automatica) e all'art. **98** (Illecito professionale grave) del D.lgs. n. 36/2023;

inoltre, di ordine speciale laddove previsti ex art. 100 (Requisiti di Ordine speciale) del D.lgs. n. 36/2023.

Finalità del presente Regolamento è quello di assicurare lo sviluppo di processi di verifica in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. I controlli sono inoltre finalizzati a garantire il rispetto dei principi di cui alle Parte I e II, del libro I del Codice.

Art. 2 - Modalità dei controlli

I controlli sono effettuati, di norma, semestralmente (per I semestre si intende il periodo: 1° gennaio 30 giugno; per II semestre si intende il periodo: 1° luglio - 31 dicembre).

I controlli a campione sulle dichiarazioni rese dagli operatori economici, verranno effettuati nel rispetto di quanto sotto riportato:

1 (uno) affidamento su 10 (dieci), in base alla numerazione progressiva del Protocollo attribuito alle determine adottate.

Il metodo di controllo adottato, consistente nella **verifica di un affidamento ogni dieci**, è stato scelto in conformità ai principi di trasparenza, efficienza e proporzionalità, come previsto dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023). La trasparenza e verificabilità della procedura di controllo è garantita dalla scelta di un metodo sistematico basato sulla numerazione progressiva delle determine, pubblicate sistematicamente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e dal D.Lgs. 36/2023, evitando ambiguità e incertezza legate alla casualità, e assicurando un trattamento equo per tutti i soggetti.

I controlli riguardanti le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 1 del presente Regolamento, saranno effettuati con acquisizione mediante consultazione delle Banche dati in uso alla S.A. I.C. 3 Dorso ovvero mediante informazioni inserite nel **FVOE.2 qualora attivo e funzionante**.

Qualora il FVOE.2 non sia pienamente funzionante, la stazione appaltante dovrà acquisire la documentazione **direttamente dalle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni** (es. Casellario ANAC, Fisco, INPS) come previsto dall'art. 99 del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 3 – Criteri di svolgimento del controllo

Passaggi da effettuare:

- Selezione del campione: L'individuazione del campione avverrà automaticamente uno ogni dieci affidamenti, sulla base della numerazione progressiva delle determine. Per la cronologia degli affidamenti farà fede il numero di Protocollo e la data della determina a contrarre;
- Tempistica: I controlli saranno eseguiti due volte all'anno, entro il 31 luglio per le determine adottate nel primo semestre ed entro il 31 gennaio per quelle del secondo semestre dell'anno

solare precedente.

Nel caso in cui, decorsi trenta giorni dall'avvio (art. 72 comma 3 del D.P.R. 445/2000), non risulti possibile addivenire alla conclusione dei controlli, come precisato al precedente art. 2, ad esempio oltre che a causa di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE, anche per mancata risposta da parte degli Enti ai quali è stato richiesto il controllo extra FVOE.2, si riporterà l'esito di tali operazioni e tale circostanza in apposito verbale conclusivo, indicandone le ragioni. Tale circostanza non comporta alcuna conseguenza giuridica o di fatto a carico dell'interessato/dichiarante, fermo comunque l'obbligo per il R.U.P. di concludere entro un congruo termine le verifiche.

Il controllo è di competenza del RUP ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il quale conserva in ogni caso la responsabilità del procedimento e dell'esito delle verifiche.

Il RUP può avvalersi, per lo svolgimento delle attività istruttorie materiali e di supporto tecnico-amministrativo, di personale interno o di apposita struttura di supporto, ovvero di eventuali responsabili di fase nominati ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.Lgs. 36/2023.

L'eventuale riconoscimento di incentivi per le attività svolte dal personale di supporto è subordinato alla disciplina di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, nonché alle previsioni del regolamento interno dell'Istituzione scolastica e alla sussistenza dei relativi presupposti di legge.

Resta ferma la possibilità per il RUP di disporre controlli analitici ex ante, nonché in itinere ed ex post, tutte le volte che le dichiarazioni rese siano incomplete, sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato, nonché nei casi in cui emergano elementi di incoerenza o contraddittorietà nelle informazioni rese o di inattendibilità evidente delle stesse.

Tenuto conto della obbligatorietà di alcuni controlli che il R.U.P. è tenuto ad espletare, in quanto richiesti in fase di rendicontazione delle risorse utilizzate nelle procedure di acquisto, a titolo esemplificativo fondi del PNRR o del Piano Nazionale 2021/2027, come nel caso di entrate finalizzate al raggiungimento di prevalenti interessi pubblici, il controllo sugli operatori economici sarà svolto in maniera "puntuale".

Tali controlli puntuali verranno altresì effettuati in relazione alle procedure di affido dei servizi "viaggi di istruzione" che offrono, per il tramite dell'ADV (agenzia di viaggio) soluzioni "chiavi in mano" (progettazione di itinerari formativi - PCTO, soggiorni studio, visite guidate, gestione di trasporti e alloggi, supporto di guide certificate ecc).

In tutti questi casi i controlli "puntuali" svolti dal R.U.P. dovranno ritenersi ricompresi nella percentuale del campione per ogni semestre di riferimento.

Art. 4 – Tipologia dei controlli

Ferma restando la ratio sottesa alla previsione di cui all'art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, consistente nell'esigenza di semplificazione e accelerazione delle procedure di affidamento, in un'ottica di efficientamento dell'azione amministrativa e di riduzione degli oneri procedurali, per affidamenti di valore inferiore ad euro 40.000,00 (quarantamila/00) (I.V.A. esclusa) che non costituiscano il "campione" si ritiene, tuttavia, indispensabile procedere ai seguenti controlli sugli operatori economici dai quali sia stata acquisita l'autodichiarazione:

- verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC (art. 94, comma 6, art. 95 comma 2);
- visura camerale (Art. 94, comma 5, lett. d: si scarica l'estratto del registro imprese sul sito: <https://telemaco.infocamere.it>) per la verifica dell'assenza di procedure fallimentari o concorsuali in corso;

- controllo delle eventuali annotazioni presenti nel casellario ANAC (art. 94, comma 5, lett. f, art. 95, comma 1, lett. a, b, c, d, e; art. 98 comma 3 lett. a, lett. b, lett. c, lett. d, lett. e, lett. f,).

Rispetto al “campione” verranno, invece, richiesti i seguenti documenti di controllo, in aggiunta ai precedenti, nel rispetto ed ai sensi degli artt. 94, 95, 96 e 98 del D. Lgs. 36/2023:

- certificato del casellario giudiziale (art. 94, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h); Art. 98, comma 3, lett. h), nn. 1), 2), 3), 4) e 5;
- certificato dei carichi pendenti (Art. 98, comma 3, lett. g); Art. 98, comma 3, lett. h), nn. 1), 2), 3), 4) e 5);
- certificato della regolarità fiscale presso l’Agenzia delle Entrate (art. 94, comma 6, art. 95 comma 2);
- certificato delle sanzioni amministrative (art. 94, comma 5, lett. a);
- certificato del rispetto delle norme sul lavoro dei disabili (**certificato di ottemperanza ex art. 17 della Legge 68/99** attestante il rispetto degli obblighi di assunzione delle categorie protette: art. 94, comma 5, lett. b);
- solo per procedure PNRR e nei confronti delle imprese che occupano **oltre 50 dipendenti** (soglia attualmente rilevante negli appalti pubblici): verifica dell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 46 del D.Lgs. 198/2006, in materia di redazione e trasmissione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 94, comma 5, lett. c: specifica **causa di esclusione automatica** dalle gare);
- certificato antimafia (art. 94, comma 2: per appalti e contratti pubblici di valore inferiore a 150.000 euro, non è obbligatorio acquisire la documentazione antimafia).

Art. 5 – Esiti dei controlli

In caso di riscontro di irregolarità, verrà avviato un contraddittorio con l'operatore economico, al quale sarà data la possibilità di fornire chiarimenti o osservazioni entro un termine congruo. Il R.U.P. invierà tramite PEC alla parte dichiarante una comunicazione scritta con assegnazione di un termine congruo per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.

Se la verifica conferma l'irregolarità, si procederà alla risoluzione del contratto e all'eventuale applicazione di altre sanzioni previste dalla normativa vigente. Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni di cui all’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000, si applica quanto previsto dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 36/2023: *“Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento”*. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, come spiegato nel successivo art. 6 “Conseguenze penali”.

Per i contratti di modesto valore, per i quali non è stata stipulata la garanzia definitiva, o per i contratti ad esecuzione istantanea, per i quali la prestazione risulti già completamente eseguita, la Stazione appaltante dovrà pagare il relativo corrispettivo, per non incorrere nella fattispecie dell’indebito arricchimento di cui all’art. 2041 c.c. In siffatte ipotesi, la Stazione appaltante procederà alla prevista

comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento dalla stessa indette per un periodo da uno a dodici mesi.

Art. 6 - Conseguenze penali

Le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sono considerate come rese a pubblico ufficiale e, ai sensi del comma 1 dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, **chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato decreto, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.** Qualora nel corso dell'attività di controllo emerga un fatto configurabile come reato perseguibile d'ufficio, sussiste l'obbligo di denuncia alla Procura della Repubblica competente, ai sensi dell'art. 331 del c.p.p. Pertanto, qualora emerga la non veridicità della dichiarazione prodotta, il Dirigente/Responsabile del Servizio competente, in qualità di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dovrà darne comunicazione alla competente Procura della Repubblica, allegando copia della dichiarazione e indicando gli elementi di non veridicità riscontrati.

Art. 7 – Entrata in vigore, efficacia e pubblicità

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione da parte del Consiglio d'Istituto e a seguito pubblicazione all' "Albo on line" dell'I.C. 3 Dorso.

Il presente Regolamento sarà altresì pubblicato sul sito dell'I.C. 3 Dorso nella sezione "Amministrazione Trasparente - Atti generali".

Il presente Regolamento avrà validità fino alla entrata in vigore di norme vincolanti con esso contrastanti. In tale ipotesi in attesa della formale modificazione, si applicherà la normativa sovraordinata.

Art. 8 - Trattamento dati personali

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679 i dati e le informazioni raccolte al fine delle attività di controllo previste dall'art. 1 del Regolamento verranno trattati e utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono state acquisiti nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento interno, si applica la normativa concernente la materia con specifico riferimento al DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.